



# ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E PER GEOMETRI " G. G A L I L E I "

Via G.B. Nicol, 35 - 10051 AVIGLIANA (TO)  
TOTD0500T

## APPENDICE I

# REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELL'ISTITUTO

### art.1 Doveri degli studenti e delle studentesse

1. Gli studenti e le studentesse (di seguito, genericamente individuati come "studenti") sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi (in presenza oppure on line, a seconda delle disposizioni scolastiche di pertinenza), ad assolvere assiduamente agli impegni di studio e a svolgere con puntualità le consegne e i compiti assegnati.
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico e dei suoi Collaboratori Vicari, dei Docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri, gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1 del DPR 249/98, così come novellato e modificato dal DPR 235/07 (Statuto degli Studenti e delle Studentesse), da intendersi espressamente qui richiamato.
4. Gli studenti utilizzano le strutture, le attrezzature, i dispositivi tecnologici (es. tablets, SIM) e i servizi della scuola, anche fuori dell'orario di lezione, secondo le regole e le procedure prescritte e le norme di sicurezza.
5. Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, le attrezzature, i dispositivi tecnologici (es. tablets, SIM) e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
6. Le norme di comportamento indicate ai precedenti commi 4 e 5 del presente articolo si applicano anche in caso di attrezzature, apparecchiature, dispositivi tecnologici (es. tablets, SIM) concessi agli studenti in comodato d'uso, in conformità alle procedure e ai criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto.
7. Gli studenti risarciscono i danni, anche involontari, causati alle persone, agli arredi e alle attrezzature.
8. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.
9. Lo studente ha il dovere di informare i genitori dei risultati scolastici, invitandoli altresì a consultare quotidianamente il Registro Elettronico, e di trasmettere le comunicazioni che la scuola fa pervenire alla famiglia.

10. Lo studente contribuisce al buon funzionamento della scuola anche attraverso suggerimenti e proposte.

## Art.2 Codice disciplinare

1. Le sanzioni si ispirano a principi di gradualità, proporzionalità ed equità e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
2. Per quanto possibile, le sanzioni si ispirano al principio della riparazione del danno e della rieducazione del soggetto trasgressore; in ogni caso, l'avvenuta riparazione dei danni materiali e/o fisici comunque arrecati a persone o cose non estingue l'infrazione.
3. La responsabilità disciplinare è personale, la sanzione è pubblica.
4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata, purché non lesiva delle altre persone; sono, in ogni caso, rigorosamente vietati turpiloquio e bestemmia.
5. In caso di atti o comportamenti che violino le norme del codice penale, il Dirigente Scolastico, quando sia tenuto dal codice stesso, provvede tempestivamente alla denuncia, informando altresì la famiglia e il Consiglio di Classe dello studente interessato.
6. In caso di recidiva, le sanzioni sono aumentate in relazione al grado della recidiva e alla gravità dei fatti occorsi. Per recidiva si intende la reiterazione generica o specifica della violazione dei doveri dello studente.
7. Qualora la sanzione disciplinare non possa essere completata entro il termine dell'anno scolastico di pertinenza, avrà effetto per la sua durata anche nell'anno scolastico successivo oppure avrà ripercussioni, in caso di studenti frequentanti il quinto anno di corso, sull'eventuale ammissione all'Esame di Stato e/o sulla sua valutazione.
8. In conformità ai principi e criteri di cui ai commi precedenti e delle disposizioni del DPR 249/98, come integrato e modificato dal DPR 235/07, l'organo competente irrognerà i provvedimenti disciplinari sulla base della gravità dei fatti occorsi, in conformità a quanto previsto nei successivi artt. 3 e 4 del presente Regolamento e con le forme di comunicazione prescritte, una volta accertate le relative infrazioni. Il Consiglio di Classe, nell'attribuzione del voto di comportamento, considererà la violazione commessa ma anche i risultati educativi raggiunti attraverso la sanzione, come indicato nel successivo art. 3.

## Art. 3 Criteri di classificazione delle violazioni e organi competenti ad irrogare le sanzioni

1. Le violazioni commesse dagli studenti vengono classificate in base alla loro frequenza e/o alla loro gravità, secondo lo schema di seguito riportato:

ENTITÀ DELLA VIOLAZIONE	SANZIONE	COMPETENZA
LIEVE	RICHIAMO VERBALE	DOCENTE
LIEVE REITERATA	AMMONIZIONE SCRITTA SU REGISTRO ELETTRONICO (NOTA DISCIPLINARE)	DOCENTE
MEDIA	AMMONIZIONE SCRITTA SU REGISTRO ELETTRONICO (NOTA DISCIPLINARE) ED EVENTUALE CONVOCAZIONE DELLA FAMIGLIA	DOCENTE COORDINATORE DI CLASSE (PER CONVOCAZIONE FAMIGLIA)
MEDIA REITERATA	SOSPENSIONE DA 1 A 15 GG (IN BASE AL NUMERO E GRAVITA' DELLE VIOLAZIONI), CON O SENZA OBBLIGO DI FREQUENZA	CONSIGLIO DI CLASSE

GRAVE	SOSPENSIONE (DA 3 A 15 GIORNI)	CONSIGLIO DI CLASSE
GRAVE REITERATA O UNICO EPISODIO MOLTO GRAVE	SOSPENSIONE (SUPERIORE A 15 GIORNI)	CONSIGLIO DI ISTITUTO
MOLTO GRAVE REITERATA O DI GRAVITA' ECCEZIONALE	ESCLUSIONE DALLO SCRUTINIO FINALE, NON AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO, ALLONTANAMENTO FINO AL TERMINE DELL'ANNO SCOLASTICO ED EVENTUALE ESPULSIONE DALL'ISTITUTO	CONSIGLIO DI ISTITUTO

2. Come risulta dalla tabella riportata al precedente comma 1, la recidiva, di regola, comporta l'applicazione della sanzione di livello immediatamente successivo.

3. Gli organi competenti ad irrogare le specifiche sanzioni disciplinari sono quelli indicati nella tabella sopra riportata al comma 1.

4. Gli organi competenti deliberano dopo aver sentito, a propria discolpa, lo studente interessato.

5. Contro le decisioni degli organi competenti, che prevedono l'allontanamento dalla comunità scolastica, è ammesso ricorso, entro 15 giorni al competente Organo di garanzia che decide entro i 10 giorni successivi. L'accettazione da parte della famiglia e dello studente della sanzione implica la rinuncia all'impugnazione. La presentazione del ricorso non sospende la sanzione.

6. Le sanzioni per le infrazioni disciplinari commesse durante l'Esame di Stato sono inflitte dalla Commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

7. Le procedure relative all'irrogazione della sanzione disciplinare devono concludersi entro trenta giorni dall'avvenuta contestazione. Superato tale limite temporale, il procedimento è estinto.

#### Art. 4 Corrispondenza tra violazioni commesse e sanzioni irrogate (esemplificazioni)

1. Sulla base della gravità e/o frequenza delle infrazioni commesse, così come declinata nel precedente art. 3, l'organo competente provvederà all'irrogazione delle sanzioni disciplinari previste dall'ordinamento scolastico, in conformità con quanto disposto dal DPR 249/98, come integrato e modificato dal DPR 235/07.
2. Sulla base delle statistiche di violazione e di quanto è sinora emerso nella prassi scolastica, si riportano nella sottostante tabella le infrazioni più frequenti, le correlative sanzioni e l'organo competente ad emanarlo, con l'avvertenza che trattasi di un'elencazione meramente esemplificativa e non esaustiva, atteso che l'evolversi dei costumi sociali e della tecnologia comporta sempre nuove dinamiche relazionali e sociali, non sempre prevedibili; al verificarsi di fatti non contemplati nella sottostante tabella, le corrispondenti sanzioni verranno irrogate sulla base dei criteri indicati all'art. 3 e tenendo conto di situazioni analoghe per categoria, conseguenze esterne provocate e disvalore sociale e/o educativo.

INFRAZIONI	SANZIONI APPLICABILI	ORGANO COMPETENTE
	<b>Per tutte le violazioni di tale categoria:</b>	Docente

<p>A.1. Scarsa diligenza e/o assenza di puntualità nelle consegne.</p> <p>A.2. Mancato rispetto delle consegne (mancato svolgimento).</p> <p>A.3. Disturbo lieve durante le lezioni.</p> <p>A.4. Atteggiamenti non corretti, schiamazzi, imprecazioni, intemperanze.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Prima infrazione:</b> Richiamo verbale</li> <li>➤ <b>Recidiva:</b> ammonizione scritta su Registro Elettronico (di seguito, per brevità, R.E.)</li> <li>➤ <b>Reiterate infrazioni, anche di diverso tipo:</b> oltre alla sanzione del precedente punto 2, convocazione dei genitori e, in presenza di un numero elevato di ammonizioni scritte su Registro Elettronico, sospensione da 1 a 3 giorni</li> </ul>	<p>Docente</p> <p>Coordinatore di Classe (convocazione genitori);</p> <p>Consiglio di Classe (sospensione)</p>
<p>B.1 Mancato possesso/utilizzo dei dispositivi di protezione individuale nei laboratori;</p> <p>B.2 Inosservanza di una o più disposizioni contenute nei Regolamenti di utilizzo di laboratori, ambienti e/o locali scolastici, attrezzature, apparecchiature, strumentazioni o altri dispositivi;</p> <p>B.3 Inosservanza delle disposizioni impartite dal docente sull'utilizzo di laboratori, ambienti e/o locali scolastici, attrezzature, apparecchiature, strumentazioni o altri dispositivi, in assenza di relativa e specifica regolamentazione;</p> <p>B.4 Inosservanza delle disposizioni impartite dal docente sull'utilizzo di laboratori, ambienti e/o locali scolastici, attrezzature, apparecchiature, strumentazioni o altri dispositivi, in caso di laboratori, ambienti e/o locali scolastici di nuova costituzione o di attrezzature, apparecchiature, strumentazioni o altri dispositivi di nuova dotazione/attivazione, qualora non sia ancora stata prevista una specifica regolamentazione.</p>	<p><b>Per tutte le violazioni incluse in questa categoria:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Prima infrazione:</b> Richiamo verbale o nota disciplinare se trattasi di episodio rilevante</li> <li>➤ <b>Recidiva:</b> ammonizione scritta su Registro Elettronico</li> </ul> <p><b>Violazione B1, Ulteriore EVENTUALE sanzione (sin dalla prima infrazione):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ divieto di effettuazione dell'attività didattica laboratoriale o svolgimento in modo limitato (anche all'aperto), se il mancato utilizzo del dispositivo è suscettibile di esporre sé od altri a pericolo per le modalità dell'attività svolta e/o in base alle specificità del caso concreto;</li> <li>➤ eventuale convocazione dei genitori</li> </ul> <p><b>In caso di danni a cose e/o persone, se conseguenti all'infrazione commessa:</b> sospensione da 1 giorno a 1 mese, in base alla gravità, oltre all'eventuale riparazione dei danni causati</p>	<p>Docente</p> <p>Docente</p> <p>Docente</p> <p>Docente o Coordinatore di classe</p> <p>Consiglio di Classe/ Consiglio di Istituto</p>
<p>C.1 Elevato/sistematico numero di ritardi e uscite oltre il consentito senza giustificazione documentata</p> <p>C.2 Assenze e/o ritardi ingiustificati e/o reiterati</p> <p>C.3 Assenze valutate come strategiche in concomitanza di verifiche</p>	<p><b>Per tutte le violazioni di questa categoria, in caso di prima infrazione:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Ammonizione scritta sul R.E.</li> <li>➤ Eventuale informativa telefonica ai genitori o relativa convocazione, secondo necessità, ove ritenuto opportuno e secondo gravità</li> </ul>	<p>Docente</p> <p>Docente/ Coordinatore di classe</p>

<p>C.4 Reiterata mancanza del materiale necessario allo svolgimento delle lezioni</p> <p>C.5 Mancanza dell'abbigliamento per svolgere l'attività sportiva</p> <p>C.6 Violazione normativa antifumo</p> <p>C.7 Danneggiamento non intenzionale di oggetti ed arredi scolastici, uso non appropriato dei sussidi, della strumentazione e delle attrezzature</p> <p>C.8 Danneggiamento intenzionale di oggetti ed arredi scolastici, uso volutamente o provocatoriamente inappropriato dei sussidi, della strumentazione e delle attrezzature;</p>	<p><b>Violazione C6:</b> oltre all'ammonizione scritta sul Registro Elettronico, in caso di prima infrazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Informativa alla famiglia o convocazione di un genitore, a seconda dei casi;</li> <li>- Sanzione amministrativa pecuniaria.</li> </ul> <p><b>In caso di recidiva violazione C6:</b> oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, sospensione da 1 a 5 giorni.</p> <p><b>Per violazione C7:</b> Riparazione del danno causato, se sussistente;</p> <p><b>In caso di recidiva per violazione C7:</b> sospensione dalle lezioni da 1 a 5 giorni, secondo gravità, oltre alla riparazione del danno</p> <p><b>Violazione C8:</b> oltre alla riparazione del danno,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Sospensione di durata variabile sulla base della gravità dell'occorso;</li> <li>➤ sospensione sempre superiore a 15 giorni in caso di ingenti danneggiamenti (violazione molto grave) o di recidiva nella causazione di danni di entità medio-grave</li> </ul>	<p>Coordinatore di Classe/D.S. o suo preposto per la sanzione amministrativa.</p> <p>Consiglio di Classe</p> <p>Consiglio di Classe</p> <p>Consiglio di Classe/ Consiglio di Istituto</p>
<p>D.1 Uso non autorizzato del cellulare, smartphone o altro dispositivo tecnologico durante le attività didattiche</p> <p>D.2 Uso improprio, anche se autorizzato, del cellulare con violazione di norme sulla privacy;</p> <p>D.3 Registrazione e diffusione mediante uso del cellulare, smartphone o altro dispositivo tecnologico di atti di</p>	<p><b>Violazione D1, Prima infrazione:</b> richiamo verbale:</p> <p><b>Violazione D1, Recidiva:</b> ammonizione scritta sul R.E.; ritiro del cellulare e consegna a fine lezione:</p> <p><b>Violazione D1, Ulteriore recidiva nel corso della giornata curricolare:</b> restituzione del dispositivo all'allievo/a da parte del D.S./collaboratore vicario e avviso telefonico a un genitore; ove ritenuto opportuno o in caso di recidiva, riconsegna ad un genitore, previa sua convocazione. In entrambi i casi, annotazione integrativa (ammonizione scritta) sul R.E.</p> <p><b>Violazione D2:</b> Sospensione da 1 a 15 giorni e/o esclusione dalla partecipazione a visite di istruzione e visite guidate</p>	<p>Docente</p> <p>Docente</p> <p>D.S./Collabor. Vicario</p> <p>Consiglio di Classe</p> <p>Consiglio di Istituto</p>

<p>cyberbullismo o comunque lesivi dell'altrui dignità personale</p>	<p><b>Violazione D3 o Recidiva di Violazione D2:</b> Sospensione superiore a 15 giorni ed esclusione dalla partecipazione a visite di istruzione e visite guidate</p>	
<p>E.1 Scorrettezze verso i componenti della comunità scolastica o persone esterne alla scuola (compagni, personale docente e non, persone esterne) E2 Scorrettezze, insulti, termini volgari ed offensivi E3 Interventi inopportuni durante le lezioni E4 Disturbo reiterato e persistente E5 Mancanza di rispetto del materiale altrui</p>	<p><b>Per tutte le violazioni incluse in tale categoria:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Prima infrazione:</b> Ammonizione scritta sul R.E.</li> <li>➤ <b>Recidiva o media gravità:</b> Ammonizione scritta e Convocazione della famiglia</li> <li>➤ <b>In caso di frequente recidiva e/o particolare disvalore/gravità di tali violazioni in relazione al contesto:</b> Esclusione dal viaggio d'istruzione e dalle visite guidate e/o Sospensione da 1 a 5 giorni</li> </ul>	<p>Docente</p> <p>Docente/ Coordinatore di classe (in base a gravità e frequenza)</p> <p>Consiglio di Classe</p>
<p>F.1 Comportamento scorretto, violento o contrario alle norme di sicurezza (anche per messa in pericolo dell'incolumità propria e quella degli altri) F.2 Falsificazione di firma e alterazione di documenti F.3 Alterazione di dati sul registro elettronico F.4 Violazione del divieto di fumo nei locali interni e di pertinenza esterni dell'istituto (oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria) F.5 Violazione del divieto di assunzione di sostanze che determinano dipendenza F.6 Gravi scorrettezze verso i compagni, gli insegnanti o il personale, atti di bullismo o cyberbullismo F.7 Abbandono dell'istituto senza permesso</p>	<p>Sospensione (da 1 a 15 giorni) e/o eventuale esclusione dalle visite di istruzione e/o dalle visite guidate</p> <p><b>Sanzione aggiuntiva per violazione F3:</b> Sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla legge</p> <p><b>Recidiva di tali violazioni:</b> sospensione superiore a 15 giorni ed esclusione da visite di istruzione e visite guidate</p>	<p>Consiglio di Classe</p> <p>Dirigente Scolastico</p> <p>Consiglio di Istituto</p>
<p>G.1 Comportamenti, anche isolati, che determinino in qualche modo altre violazioni di leggi, regolamenti, ordini o discipline per le quali sia previsto dall'ordinamento una sanzione penale o amministrativa, ovvero responsabilità civile per colpa o dolo e che, per essersi verificati a scuola, abbiano determinato un turbamento</p>	<p>Sospensione superiore a 15 giorni ed esclusione da visite di istruzione e visite guidate</p> <p><b>In caso di recidiva o di gravità eccezionale dei fatti,</b> per le modalità in cui sono stati commessi e/o per le conseguenze provocate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ allontanamento dalla comunità scolastica sino al termine dell'anno scolastico ed esclusione</li> </ul>	<p>Consiglio di Istituto</p> <p>Consiglio di Istituto</p>

della comunità scolastica o danni medio-gravi a persone e/o cose	dallo scrutinio finale o non ammissione all'Esame di Stato per studenti del quinto anno di corso; ➤ eventuale espulsione dall'Istituto.	
--	--	--

3. L'organo competente ad irrogare le sanzioni che comportano allontanamento dalla scuola può offrire allo studente, ove ciò sia concretamente possibile e comunque funzionale al percorso rieducativo del medesimo, la possibilità di convertire le sanzioni in attività a favore della comunità scolastica.

4. L'alunno che è incorso nella sanzione dell'allontanamento dalla scuola superiore a 2 (due) giorni o ad altra sanzione corrispondente ovvero recidivo alle sanzioni previste per le violazioni di cui all'art.3 cc.3,4,5,6 del DPR 249/98, così come modificato dal DPR 235/07, può essere escluso, a giudizio del Consiglio di Classe, dalle visite d'istruzione, dalle visite guidate o da altre attività integrative o ricreative. Durante il periodo previsto per le visite o le attività non è sospesa la frequenza scolastica, a meno che i giorni di svolgimento di tali attività coincidano con quelli di eventuale sospensione senza obbligo di frequenza.

5. Nei periodi di allontanamento è previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella Comunità Scolastica, secondo le modalità individuate dal Consiglio di Classe.

6. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella scuola, allo studente è consentito iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

7. Al termine dell'anno scolastico, in sede di scrutinio finale, il Consiglio di Classe può comunicare alla famiglia, mediante lettera scritta, un giudizio sul comportamento dell'alunno che è incorso nelle sanzioni sotto riportate.

8. Il Dirigente Scolastico, nel caso di sanzioni particolarmente gravi, conseguenti a fatti che abbiano turbato la comunità scolastica, può darne pubblicità nelle modalità ritenute opportune, previa deliberazione del Consiglio di Classe o di Istituto, a seconda della competenza.

## **Art. 5 Organo di garanzia**

1. L'Organo di garanzia è composto dai membri della Giunta Esecutiva. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
2. La composizione, la durata in carica, le competenze sono descritte nella PARTE I, TITOLO I, art.7.5 del Regolamento d'Istituto.
3. All'Organo di Garanzia sono rivolti i ricorsi contro le decisioni che comportino anche l'allontanamento dalla scuola. I ricorsi vanno inviati a tale organo entro quindici giorni dalla comunicazione della sanzione. L'Organo di Garanzia delibera entro i dieci giorni successivi al ricorso.
4. Il ricorso viene discusso in due fasi: la prima, istruttoria, comporta la convocazione dello/gli studente/i destinatario/i della sanzione; la seconda, deliberativa, è ristretta ai membri dell'Organo di Garanzia. Alla prima fase sono ammessi i genitori dello studente che ne facciano richiesta.
5. L'Organo di Garanzia decide altresì su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque ne abbia interesse, sui conflitti che insorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione del DPR 249/98, così come modificato dal DPR 235/07 (Statuto delle studentesse e degli studenti della secondaria superiore).
6. Il voto relativo ai ricorsi sottoposti al Consiglio è segreto.

## Art.6 Procedimento amministrativo

1. Procedura per la convocazione del Consiglio di Classe straordinario chiamato a valutare il comportamento degli studenti e ad assumere eventuali provvedimenti disciplinari:
  - a. il CdC può essere convocato in seduta straordinaria dal DS di sua iniziativa o su richiesta della maggioranza dei docenti o del Coordinatore di classe;
  - b. il Coordinatore di classe concorda con i docenti la data e l'ora del Consiglio di Classe straordinario;
  - c. il Coordinatore trasmette la richiesta, al Dirigente Scolastico per l'emanazione della Circolare di convocazione;
  - d. La richiesta può essere trasmessa dal Coordinatore in forma scritta cartacea o attraverso la propria casella di posta istituzionale;
  - e. il DS convoca la riunione come da richiesta o, in difetto di accordo tra i docenti, fissa la data e l'ora della riunione;
  - f. il DS convoca lo studente a cui sono ascritti i fatti mediante apposita lettera di contestazione di addebito disciplinare, affinché quest'ultimo sia posto in condizione di partecipare, con facoltà di parola, alla riunione del Consiglio di Classe o del Consiglio d'Istituto;
  - g. alla seduta sono ammessi i genitori dello studente che ne facciano richiesta;
  - h. in alternativa a quanto previsto ai precedenti punti f) e g), studente e/o famiglia possono far pervenire una memoria difensiva al Consiglio di Classe entro la data prevista per la riunione straordinaria; a tal fine, dalla data di contestazione di addebito disciplinare sono concessi 5 giorni allo studente interessato per la produzione della suddetta memoria difensiva;
  - i. per la validità della seduta devono essere altresì convocati i rappresentanti dei genitori e i rappresentanti degli studenti della classe di appartenenza dello studente interessato dal procedimento;
2. Adempimenti successivi alla riunione del CdC:
  - a. il Coordinatore di Classe comunica il contenuto delle deliberazioni assunte e gli eventuali provvedimenti disciplinari adottati (numero di giorni di sospensione / allontanamento, indicazione delle date in cui lo studente sarà sospeso od allontanato dalla scuola, tipologia delle attività di conversione in favore della comunità scolastica...) all'Ufficio Alunni, completi di tutte le indicazioni utili per la stesura del provvedimento scritto che deve essere trasmesso allo studente e alla famiglia;
  - b. il provvedimento viene posto alla firma del DS;
  - c. l'Ufficio Alunni prende contatto con la famiglia per fissare la data di consegna della lettera contenente i provvedimenti disciplinari (la lettera contenente il provvedimento potrà, in alternativa, essere consegnata dal Coordinatore di Classe, previo avviso telefonico alla famiglia, se minorenni);
  - d. il Coordinatore di Classe si adopererà affinché il verbale del Consiglio di Classe straordinario sia redatto tempestivamente e comunque prima della consegna del provvedimento.

## Art. 7 Criteri di attribuzione del voto di condotta

1. I Consigli di Classe, in sede di scrutinio intermedio e finale, procedono all'attribuzione del voto di condotta degli studenti mediante utilizzo dei criteri delineati nella griglia di valutazione allegata al presente

Regolamento di Disciplina (Allegato A).

2. L'allegata tabella (Allegato A) costituisce parte integrante ed essenziale del presente Regolamento di Disciplina.

### **Art.8 Norma finale**

1. Il presente Regolamento di disciplina costituisce parte integrante ed essenziale del Regolamento di Istituto, di cui costituisce l'Appendice I.
2. Eventuali modifiche sono possibili mediante delibera a maggioranza assoluta dai membri del Consiglio di Istituto, anche su proposta degli organi collegiali rappresentativi delle varie componenti scolastiche.
3. Dei contenuti del presente regolamento, unitamente a quelli degli altri regolamenti interni della Scuola, gli studenti e i genitori sono informati all'atto dell'iscrizione nei modi e termini previsti dal Regolamento di Istituto.

**Allegato A:** *Griglia di valutazione della condotta (criteri di attribuzione del voto di condotta in sede di scrutinio intermedio e finale)*

Avigliana, 24 Gennaio 2023.

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Rosina Cardinale

---